

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 febbraio 2026, n. 15

Decreto legislativo n. 267/2000, articolo 34, comma 4. Accordo di programma "Definizione programmatica ed attuazione operativa dell'iniziativa avente per oggetto la realizzazione di un programma di interventi per lo sviluppo del complesso turistico e termale di Valdieri, delle acque minerali, dello sviluppo energetico e sostenibile", di cui al DPGR n. 73 del 10 dicembre 2013, da ultimo modifica



ATTO 15/2026/XII

DEL 27/02/2026

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Decreto legislativo n. 267/2000, articolo 34, comma 4. Accordo di programma “Definizione programmatica ed attuazione operativa dell’iniziativa avente per oggetto la realizzazione di un programma di interventi per lo sviluppo del complesso turistico e termale di Valdieri, delle acque minerali, dello sviluppo energetico e sostenibile”, di cui al DPGR n. 73 del 10 dicembre 2013, da ultimo modificato dal DPGR n. 7 del 1° marzo 2024. Approvazione della modifica non sostanziale deliberata dal Collegio di Vigilanza, ai sensi dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR n. 27-23223 del 24 novembre 1997, come da ultimo modificata dalla DGR n. 1-7327 del 3 agosto 2018

Premesso che:

l’articolo 34 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede che “per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente della Regione o il Presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento”;

con la D.G.R. n. 27-23223 del 24 novembre 1997, successivamente modificata con D.G.R. n. 60-11776 del 16 febbraio 2004, D.G.R. n. 58-10762 del 9 febbraio 2009 e D.G.R. n. 1-7327 del 3 agosto 2018, sono state approvate le procedure regionali per la formazione degli accordi di programma.

Premesso, inoltre, che:

con il DPGR n. 121 del 16 dicembre 2009 è stato approvato l'accordo di programma, sottoscritto in data 1° maggio 2009, tra la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, la Comunità Montana Valli Gesso e Vermenagna, ora Alpi del Mare e il Comune di Valdieri, finalizzato alla "definizione programmatica ed attuazione operativa dell'iniziativa avente per oggetto la realizzazione di un programma di interventi per lo sviluppo del complesso turistico e termale di Valdieri, delle acque minerali, dello sviluppo energetico e sostenibile";

con il DPGR n. 73 del 10 dicembre 2013 è stata approvata la modifica al suddetto accordo, sottoscritta in data 8 novembre 2013, prevedendone la scadenza al 10 dicembre 2023;

con il DPGR n. 7 del 1° marzo 2024 è stata approvata la proroga del termine di durata dell'accordo per due anni, fino al 10 dicembre 2025.

Preso atto che:

- con D.G.C. n. 67 del 21 giugno 2023 del Comune di Valdieri è stato approvato lo Studio di Fattibilità ai sensi del comma 1, lettera c), dell'articolo 9, del citato accordo di programma;
- con D.G.C. n. 119 del 22 novembre 2023 del Comune di Valdieri è stato approvato lo schema di Avviso esplorativo finalizzato alla presentazione di proposte di iniziativa privata di Partenariato Pubblico Privato (artt. 174 e seguenti D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.) per l'affidamento in concessione della realizzazione e della gestione del Nuovo Centro Termale di Valdieri;
- la prima manifestazione di interesse pubblicata dal Comune di Valdieri tramite piattaforma Traspare e su vari giornali locali si è conclusa il 14 agosto 2024 con esito negativo;
- il Comune ha successivamente sottoscritto una convenzione con la società S.C.R. Piemonte S.p.a. intendendo attivare una seconda procedura di manifestazione di interesse con diffusione dell'avviso a livello europeo, che non riuscirà a concludere entro i termini di durata dell'Accordo (10/12/2025), necessitando quindi di una ulteriore proroga.

Richiamato l'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, così come integrato dalla DGR n. 1-7327 del 3 agosto 2018, il quale sancisce che: "Le modifiche di carattere non sostanziale sono deliberate dal Collegio di Vigilanza all'unanimità dei componenti, senza che ciò comporti l'avvio delle procedure previste dall'articolo 12.1, ed approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale, o con atto del Presidente della Provincia, o con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente".

Preso atto che nel corso della riunione del 27 novembre 2025, convocata con nota prot. 51308/A1000A del 6 novembre 2025, il Collegio di Vigilanza, come da verbalizzazione depositata agli atti della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, ha convenuto che, alla luce di quanto riferito in merito allo stato procedurale dell'Accordo, si possa procedere, trattandosi di modifica non sostanziale all'accordo di programma, ad aderire alla richiesta di proroga del termine di durata dell'Accordo fino al 10/09/2026, ovvero per il tempo necessario alla conclusione della seconda indagine di mercato che prevede il supporto al Comune da parte della S.C.R. Piemonte S.p.A..

Preso atto che nel corso della riunione del Collegio di Vigilanza convocata in data 27 novembre 2025 con nota prot. 51308/A1000A del 6 novembre 2025, risulta che, come da verbalizzazione depositata agli atti della Direzione Ambiente, Energia e Territorio:

- il Comune di Valdieri ha comunicato che, essendosi concluso con esito negativo l'avviso esplorativo finalizzato alla presentazione di proposte di iniziativa privata di Partenariato Pubblico Privato per l'affidamento in concessione della realizzazione e della gestione del Nuovo Centro Termale di Valdieri, ha successivamente sottoscritto una convenzione con la società S.C.R. Piemonte S.p.A. intendendo attivare una seconda procedura di manifestazione di interesse con diffusione dell'avviso a livello europeo, che non riuscirà a concludere entro i termini di durata dell'accordo di programma (10 dicembre 2025), necessitando quindi di una ulteriore proroga, fino al 10 settembre 2026;
- il Collegio di Vigilanza ha disposto di accogliere tale richiesta, ritenendo che, alla luce di quanto riferito, si possa procedere, trattandosi di modifica non sostanziale all'accordo di programma, con la proroga del termine di durata dell'accordo fino al 10 settembre 2026.

Dato atto che dell'importo di € 4.000.000,00 di finanziamento regionale previsto dall'accordo, una quota pari a € 1.000.000,00 è stata trasferita al soggetto attuatore in tre fasi, tra il 2009 ed il 2013, mentre la restante quota pari a € 3.000.000,00 è allocata e disponibile nel bilancio regionale sul Cap. 245020 - fondi regionali (impegni n. 536/2016 e 537/2016), Missione 09 Programma 0907.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Viste:

la legge regionale n. 23/2025 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2026”;

la D.G.R. n. 11-2145 del 13 gennaio 2025 “Apertura dell'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2026, in attuazione della Legge regionale 24 dicembre 2025, n. 23 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2026".

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad € 3.000.000,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

decreta

è approvata, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 novembre 1997, come da ultimo modificata dalla DGR n. 1-7327 del 3 agosto 2018, la modifica non sostanziale all'Accordo di Programma “Definizione programmatica ed attuazione operativa dell'iniziativa avente per oggetto la realizzazione di un programma di interventi per lo sviluppo del complesso turistico e termale di Valdieri, delle acque minerali, dello sviluppo energetico e sostenibile”, di cui al D.P.G.R. n. 73 del 10 dicembre 2013, da ultimo modificato dal DPGR n. 7 del 1° marzo 2024, deliberata dal Collegio di Vigilanza, come in premessa descritto, con la quale si approva la proroga del termine di durata dell'accordo fino al 10 settembre 2026;

che il presente provvedimento, per l'importo di € 3.000.000,00, quale finanziamento regionale residuo previsto dal suddetto accordo di programma, trova copertura come in premessa dettagliato;

che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

Il Presidente,
Fi.to digitalmente da On. Alberto Cirio

